



COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

Via A. Proviero, 9 – 87059 Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Tel 0984 432000 Fax 0984 432033 - comune.casalidelmanco@asmepec.it

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO COMUNALE (SHORT LIST) DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Affari Legali

IN ESECUZIONE degli indirizzi impartiti della Giunta Municipale con delibera n.60 del 19 giugno 2023, di aggiornamento annuale dell'elenco avvocati (short list) esistente;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 24 del 30.06.2023, avente ad oggetto: "Approvazione schema di Avviso - Aggiornamento elenco comunale (short list) degli avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Casali del Manco-";

RITENUTO procedere all'adozione di specifico avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco pubblico (short list) di avvocati del Comune di Casali del Manco;

RENDE NOTO:

Il presente Avviso è diretto all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'aggiornamento dell'elenco pubblico (short list) di avvocati del Comune di Casali del Manco, cui attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale e/o di rappresentanza in giudizio dell'Ente, fatti salvi gli incarichi già conferiti ed attualmente in corso.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, intendendosi procedere esclusivamente all'aggiornamento dell'elenco dei legali di fiducia dell'Amministrazione, secondo le modalità e condizioni di seguito riportate:

Art. 1 – Formazione ed aggiornamento della short list

L'elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Casali del Manco è formato in esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Casali del Manco n.16 del 23/08/2017. con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse, finalizzata alla costituzione di una short list di professionisti per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, unitamente ad apposito modello di iscrizione, modificato con deliberazione di G.C. n.114 del 27.09.2018;

L'elenco, da ultimo aggiornato con la determinazione del Responsabile pro tempore degli Affari Legali n.10 del 25/2/2022, è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni e sottosezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A): Contenzioso amministrativo

- Sottosezione a.1 - "diritto degli appalti"
- Sottosezione a.2 - "diritto urbanistico e dell'edilizia"

- Sottosezione a.3 - "altre materie del diritto amministrativo"

Sezione B): Contenzioso civile e del lavoro

Sezione C): Contenzioso penale

Sezione D): Altre materie (diritto tributario, sanzioni amministrative, etc.).

I professionisti interessati, purché in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 2, possono chiedere l'iscrizione fino ad un massimo di 2 (due) sezioni dell'elenco. Nel caso di richiesta di iscrizione alla Sezione A) Contenzioso Amministrativo, i professionisti interessati possono chiedere l'iscrizione fino ad un massimo di 2 delle sottosezioni in cui è ripartita la Sezione A).

L'iscrizione nell'elenco, articolato per sezioni in base alla materia di specializzazione, avverrà secondo l'ordine alfabetico.

L'elenco aggiornato, la cui validità decorre dall'approvazione con determinazione del Responsabile del Settore 1, è pubblicato sul sito internet del Comune di Casali del Manco, da intendersi quale notifica a tutti gli interessati.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione alla short list

Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo degli Avvocati con abilitazione all'esercizio della professione da almeno 2 anni (nel caso di studio legale associato, o associazione temporanea di avvocati, l'iscrizione all'albo degli avvocati per il periodo minimo richiesto deve essere posseduta da almeno uno dei legali associati);
- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non essere incorso il provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine degli Avvocati;
- non versare in situazioni di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con il Comune di Casali del Manco o con gli estinti Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta;
- non avere in corso giudizi o incarichi nei confronti dell'Ente, né a titolo personale né come difensori di terzi (il possesso del requisito di cui al presente punto deve essere posseduto anche dai professionisti che con il richiedente l'iscrizione sono in associazione professionale);
- non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.;
- possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 247/2012.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della richiesta di iscrizione all'elenco di e permanere per tutto il periodo di espletamento dell'incarico.

L'esperienza professionale nella/e materia/e relativa alla/e sezione/i per la/e quale/i si chiede l'iscrizione, dovrà risultare da dettagliato curriculum sottoscritto, da allegare alla domanda, nel quale sia evidenziata la specializzazione nelle materie di diritto, eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze, elenco delle procedure seguite ecc.

Il Comune di Casali del Manco si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai professionisti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente – oltre alla sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.

Il professionista, singolo o associato, potrà fare richiesta di essere iscritto in massimo 2 delle Sezioni dell'Elenco, in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione, per come risultante dal curriculum vitae.

Nel caso di richiesta di iscrizione alla Sezione A), i professionisti interessati, purché in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3, potranno chiedere l'iscrizione solo a 2 delle Sottosezioni nelle quali è ripartita la Sezione con indicazione delle procedure seguite.

Nella domanda il professionista dovrà dichiarare espressamente il possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.

Nella domanda, inoltre l'interessato dovrà dichiarare:

- a) l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa legale in giudizio;
- b) l'autorizzazione nei confronti del Comune di Casali del Manco al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- c) l'impegno a non accettare incarichi, da parte di terzi, contro il Comune di Casali del Manco

La domanda dovrà essere accompagnata - a pena di inammissibilità - da apposito curriculum vitae datato e sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle specifiche materie per il quale viene richiesta l'iscrizione.

La domanda - redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato A) al presente avviso - dovrà essere sottoscritta dal professionista. In caso di studio legale associato o società di avvocati, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal professionista abilitato a rappresentare lo studio.

La richiesta di iscrizione all'elenco, ai fini dell'aggiornamento disposto con il presente avviso pubblico, dovrà pervenire all'Ente entro e non oltre le **ore 12,00** del giorno **31/07/ 2023**, esclusivamente tramite PEC da inoltrare all'indirizzo: **comune.casalidelmanco@asmepec.it**

I professionisti già iscritti nell'elenco degli avvocati non hanno necessità di proporre una nuova istanza se non in caso di variazione dei requisiti rispetto a precedente istanza.

Art. 4 – Variazione dei requisiti e cancellazione dalla short list

I professionisti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco, dei curricula, nonché eventuali variazioni anche degli indirizzi e/o recapiti indicati nella domanda. La responsabilità per eventuali disservizi derivanti dalle predette mancate comunicazioni non potranno in alcun modo essere addebitate all'Amministrazione del Comune di Casali del Manco.

I professionisti iscritti all'Elenco potranno richiedere la variazione della iscrizione nelle Sezione e/o Sottosezioni, inoltrando all'indirizzo PEC dell'Ente apposita istanza recante l'indicazione dei dati e delle notizie richiesti dal presente avviso. La variazione avrà efficacia solo dopo l'aggiornamento dell'Elenco.

La cancellazione dalla short list verrà disposta dai Comune di Casali del Manco, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e/o delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;
- falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'elenco;
- mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento degli incarichi affidati;
- gravi inadempienze contrattuali;
- mancata risposta ad almeno due richieste di preventivo;

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

La scelta dei professionisti incaricati - compatibilmente con i tempi richiesti ai fini della costituzione in giudizio avverrà previa richiesta di preventivo ad almeno 3 legali iscritti nell'elenco, scelti nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione;
- specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e contenuto dell'incarico;

- consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- rotazione degli incarichi.

I termini e le condizioni dell'incarico saranno stabilite in apposita lettera di invito, con la quale si chiederà al professionista il preventivo di spesa per il patrocinio, in base alla legge n.49 del 21.04.2023;

L'offerta economica non sarà, in ogni caso, vincolante per l'Amministrazione, la quale effettuerà una valutazione complessiva e discrezionale, tenendo conto dei profili dei singoli professionisti, riservandosi di derogare alle sopra descritte modalità di scelta dei professionisti nelle seguenti ipotesi:

- a) vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano - per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi - prestazioni di alta specializzazione ed esperienza; in questi casi, il Comune di Casali del Manco, motivando opportunamente tale scelta, si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, sia esso iscritto oppure no nel detto elenco;
- b) presenza di ragioni di urgenza tali da non poter consentire il raffronto tra offerte.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali – Informativa

Conformemente al D.L. 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e raccolti presso il Comune di Casali Del Manco.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si precisa inoltre che:

- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura di che trattasi
- il rifiuto a fornire i dati comporta la non iscrizione all'elenco.

I dati saranno comunicati al Comune di Casali del Manco non saranno oggetto di divulgazione. In ogni momento i candidati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casali del Manco, via A. Proviero n. 9, (Casali del Manco (CS)).

Art. 7 – Disposizioni finali

Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di disporre la revoca, a suo insindacabile giudizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio *on line*, nella sezione Avvisi, sul sito istituzionale del Comune di Casali del Manco.

ALLEGATO: -Modello di istanza di iscrizione (ALL. A)

Casali del Manco (CS), 30 /06/2023

Il Responsabile del Settore 1 F.F.
Segretario generale
f.to Avv. Pietro Manna